

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA.

Il presente provvedimento interviene a qualche mese di distanza dal d. P.C.M. 18 settembre 2023 n. 164, relativo al “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare in materia di organizzazione del Ministero della difesa*”, adottato ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173¹, con il quale si è provveduto, nell’ambito dell’organizzazione dell’Area tecnico-amministrativa centrale del Ministero della difesa, all’adeguamento e al riallineamento delle disposizioni di rango regolamentare rispetto alle diverse e significative modifiche, anche delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali del Dicastero, recate negli anni da molteplici interventi normativi di rango primario. Al riguardo, da ultimo, significative innovazioni sono state disposte dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 7-ter (quest’ultimo in materia di potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)² del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Quest’ultimo decreto-legge infatti, ha, tra l’altro, previsto nell’ambito delle dotazioni dei dirigenti civili del Ministero della difesa l’incremento in organico di due posizioni dirigenziali di livello generale (Cfr., art. 7, comma 3)³ e la rimodulazione in riduzione in termini compensativi per una delle posizioni dirigenziali di livello generale incrementate, di due posizioni dirigenziali di livello non generale (Cfr., art. 7, comma 4)⁴.

Al riguardo, si evidenzia, prima di tutto, che una delle due posizioni dirigenziali di prima fascia incrementate (con l’articolo 7, co. 3 cit.), con il citato d.P.C.M. n. 164 del 2023, è stata destinata, in attuazione della norma primaria, a ricoprire l’incarico di direzione del terzo Ufficio centrale del Ministero – l’Ufficio centrale del demanio e del patrimonio della difesa - istituito a mente dell’articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1) punto 1.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. Per completezza l’Ufficio centrale del demanio e del patrimonio della difesa è stato disciplinato a livello regolamentare in termini di funzioni e responsabilità, con l’articolo 1, comma 1, lettera g) del

¹ L’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, prevede che al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 ottobre 2023, i relativi regolamenti di organizzazione possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri.

² “*Articolo 7-ter. Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l’anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall’anno 2024.*”

2. omissis.”.

³ Art. 7, comma “3. Per la costituzione dell’ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l’attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell’innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l’accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all’allegato 1 e dalla tabella B di cui all’allegato 2 annessi al presente decreto.”.

⁴ Art. 7, comma: “4. Al fine di assicurare l’invarianza di spesa per l’incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.”



d.P.C.M. n. 164 del 2023, attraverso l'introduzione nel d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90⁵ (di seguito TUOM) dell'articolo 112-*bis* e, al pari di tutti gli altri Uffici centrali, è stato collocato alle dirette dipendenze del Ministro della difesa.

In linea con quanto disposto dal citato comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023 (Cfr., in nota 2), l'altra delle due posizioni (incrementate) di livello dirigenziale generale, con il presente provvedimento di rango regolamentare, viene destinata a ricoprire l'incarico di *Direttore nazionale degli armamenti*, all'esito della separazione delle funzioni e delle responsabilità (precedentemente attestate sull'unica figura del Segretario generale) su due distinte figure di livello dirigenziale generale: *il Segretariato generale della difesa e il Direzione nazionale degli armamenti*; separazione, già operata direttamente a livello normativo primario, dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75⁶.

In conclusione, si rappresenta che il provvedimento regolamentare che qui s'illustra è adottato a mente dell'articolo 4, comma 2 del citato decreto-legge n. 75 del 2023, laddove espressamente si prevede che "2. *Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.*" .

2. OBIETTIVI

Il presente intervento, articolato mediante la tecnica della novella operata sul tessuto normativo vigente del TUOM, è prioritariamente e conseguentemente volto a:

- a) **allineare** le strutture dirigenziali ai rimodulati posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivi al Dicastero. Al riguardo, in particolare, in linea e in attuazione con le citate disposizioni di rango primario recate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, con il provvedimento che qui s'illustra si ridefiniscono gli assetti fondamentali delle strutture dirigenziali di livello generale dell'Area tecnico-amministrativa centrale, in termini di competenze, funzioni, responsabilità e assetti ordinativi, tanto con riferimento al Segretario generale e al Segretariato generale, quanto con riguardo al Direttore nazionale degli armamenti e alla relativa Direzione nazionale degli armamenti;
- b) **adeguare**, a mente e in attuazione del citato articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1 del TUOM, attraverso l'incremento di venti unità di personale, così fissandolo a 136 unità (Vds., al riguardo la Tabella 1 in relazione tecnica) e destinare, in funzione del potenziamento operato, alcune preminenti funzioni quali la comunicazione e il coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica a ulteriori uffici di diretta collaborazione alle dipendenze del Ministro, tenuto conto della loro strategicità;
- c) **definire** compiti, funzioni e responsabilità dell'incarico, disposto dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023, aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del TUOM, per il quale può essere corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo TUOM⁷, parametrato, al pari che per il Capo

⁵ Il d.P.R. n. 90 del 2010 reca il *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

⁶ Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025*", è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

⁷ Articolo 19. *Trattamento economico* - "3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio



dell'Ufficio legislativo, se militare, il Consigliere diplomatico, il Consigliere giuridico, se nominato, i tre Vice capo di Gabinetto, ad una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero.

Si rende altresì necessario rappresentare che la separazione (e la conseguente ripartizione) fra Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti di compiti, funzioni e responsabilità (sinora, invece, accentrati sull'unica figura del Segretario generale della difesa), oltre a recare con sé, sul piano normativo, significativi adeguamenti delle rispettive organizzazioni ordinarie, comporta anche la necessità di intervenire a tutto campo sul tessuto normativo regolamentare dell'ordinamento militare, allo scopo di allineare le numerose disposizioni, negli ambiti più disparati, che ancora si riferiscono al solo Segretario generale della difesa, senza considerare lo sdoppiamento delle cariche già avvenuto a livello normativo primario. In riferimento a ciascuna di queste situazioni di livello regolamentare, tenendo presenti le funzioni e responsabilità definite a livello primario per ciascuna carica (Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, cfr., al riguardo, gli articoli 44-*bis* e 40 del d.lgs. n. 66 del 2010 - di seguito Codice - così come rimodulati dall'articolo 4, comma 1, lettere c), n. 2 ed e), del decreto-legge n. 75 del 2023) occorre, alternativamente:

- **lasciare** inalterata – senza modifiche - la disposizione allorché le funzioni in essa richiamate sono rimaste attestate sul solo Segretario generale;
- **apportare** le appropriate modifiche (soggettive), quando, diversamente, le funzioni disciplinate, in ragione della operata separazione, non sono più riferibili al Segretario generale, ma al Direttore nazionale degli armamenti, ovvero quando per le tematiche trattate si rende necessaria richiamare entrambe le cariche.

Si tratta, in definitiva, di una serie di adeguamenti e integrazioni che potremo definire di “*riallineamento normativo consequenziale*” che, se da un punto di vista del “merito” risultano sostanzialmente imposte dalla necessità “sistematica” di assicurare la necessaria coerenza interna al TUOM, dal punto di vista quantitativo, invece, risultano certamente significative, dal momento che a tal fine occorre apportare circa 70 novelle sparse sull'intero corpo normativo regolamentare.

Sotto quest'ultimo profilo (per così dire quantitativo), invece, la parte specifica concernente l'adeguamento regolamentare alle già citate disposizioni primarie di potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, comporta mirati e puntuali interventi sugli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 del TUOM, volti ad adeguare il contingente del personale, a definire compiti, funzioni e responsabilità della nuova figura di livello dirigenziale generale, prevista dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023, a indirizzare, in virtù dell'operato potenziamento alcune funzioni strategiche, oggi attestate all'ufficio di Gabinetto, verso due uffici di diretta collaborazione (a invarianza di posizioni) alle dirette dipendenze del Ministro della difesa.

3. LA SEPARAZIONE DELLE CARICHE DI SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DI DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI.

Come accennato nel paragrafo “2. OBIETTIVI, lettera a)” la principale finalità del provvedimento è quella di allineare la normativa di rango regolamentare recata dal TUOM, alla già perfezionata separazione delle cariche e delle rispettive funzioni e responsabilità fra Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, operata a livello primario con il citato articolo 4 del decreto-legge n. 75 del 2023, in coerenza e a completamento di quanto già definito nella medesima materia dal decreto-legge n. 44 del 2023. Vale la pena in questa sede rammentare che si è trattato di un intervento di livello strategico a tutela delle necessarie efficacia e prontezza delle risposte che l'Amministrazione

spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.”



della difesa è chiamata a fornire in linea con le determinazioni dalla politica generale del Governo, ove i livelli di specializzazione nell'esercizio delle funzioni complesse sono altissimi e imprescindibili, soprattutto in un contesto internazionale altamente instabile in cui gli equilibri geostrategici risultano in mutevole e costante evoluzione. In questa precisa prospettiva la disposta separazione delle cariche, che di per sé già realizza (forse la più rilevante degli ultimi decenni) una profonda riorganizzazione strutturale del Dicastero pone anche le condizioni necessarie a "... *omissis ... a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, omissis.*" (Cfr., in nota 3, il testo completo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 75 del 2023).

4. NEUTRALITÀ FINANZIARIA.

La neutralità finanziaria, anche delle disposizioni di riallineamento regolamentare recate dal presente provvedimento è imposta già a livello primario, in particolare dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legge n. 75 del 2023, laddove espressamente si dispone che: "*3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*".

Rispetto agli obiettivi normativi di riallineamento del livello regolamentare appena sopra delineati si segnala che il provvedimento in esame è, coerentemente con la richiamata normativa primaria, **finanziariamente neutro**, giacché gli effetti finanziari delle citate rimodulazioni delle dotazioni organiche di livello dirigenziale disposti dai relativi provvedimenti normativi di rango primario (in particolare gli articoli 7, commi 3 e 4, e 7-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023), nonché l'incremento di 20 unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, sono stati già autorizzati, quantificati, coperti e scontati in occasione della loro previsione (Cfr., al riguardo le relazioni tecniche di riferimento debitamente verificate e bollinate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento che s'illustra non dispone nulla di nuovo rispetto a ciò che già è vigente a livello normativo primario, limitandosi a darvi attuazione, e pertanto, non produce effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica.

5. ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

Si procede ora alla illustrazione puntuale delle singole novelle al TUOM, recate dal presente provvedimento:

- **l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)** sono disposizioni di mero adeguamento rispetto allo sdoppiamento delle funzioni e delle connesse responsabilità sulle due cariche. In particolare vengono adeguati, rispettivamente: l'articolo 7, comma 1, in materia di organi referenti al Consiglio supremo di difesa d'ordine del Ministro della difesa, distinguendo il Segretario generale della difesa dal Direttore nazionale degli armamenti; l'articolo 13, comma 6, lettera b), in materia di funzioni dell'ufficio di Segreteria del Consiglio supremo di difesa, laddove si prevede che esso, l'ufficio, deve tenere il collegamento sia con il Segretariato generale della difesa sia con la Direzione nazionale degli armamenti;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera c)**, reca interventi sull'articolo 14.
In particolare, al:
 - **numero 1)**, prevede l'Ufficio comunicazione Difesa, in vista della costituzione di uno specifico Dipartimento, tra gli uffici di diretta collaborazione che assorbe le competenze dell'Ufficio di Gabinetto in materia di pubblica informazione e comunicazione, come disciplinate nel TUOM, e l'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica che ha competenze in tema di ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e innovazione tecnologica, che assorbe tematiche ormai divenute prioritarie, prima trattate dall'Ufficio di Gabinetto;
 - **numero 2)**, prevede una modifica al comma 3 di mero adeguamento, enucleando in modo autonomo il Segretariato generale e la Direzione nazionale degli armamenti;



- **numero 3)**, prevede l'introduzione del comma *5-bis*. In particolare, il comma *5-bis* è finalizzato alla definizione dei compiti e delle funzioni della nuova figura dirigenziale all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, introdotta con l'articolo *7-ter* del decreto legge n. 44 del 2023 e inclusa, **dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2)** del presente provvedimento, tra quelle di cui all'articolo 17, comma 4 del TUOM. Nello specifico, si tratta della figura del Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza al vertice politico nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di adeguate competenze. Ove nominato, il Direttore di cui trattasi, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, delle competenti articolazioni degli uffici di diretta collaborazione, e risponde direttamente al Ministro;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera d)**, interviene sull'articolo 15, per esplicitare le funzioni dell'Ufficio comunicazione Difesa, e dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera e)**, interviene sull'articolo 16, comma 2, per inserire, conseguentemente, il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e il Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica tra i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera f)**, interviene sull'articolo 17.
In particolare, al:
 - **numero 1)** interviene sul comma 1 per aggiornare il contingente di personale in diretta collaborazione dalle attuali 116 (come ridotte dal comma 372 dell'articolo 1, della legge n. 190/2014) a 136 unità, in funzione del già citato potenziamento degli Uffici di cui trattasi operato con l'articolo *7-ter* del decreto-legge n. 44 del 2023;
 - **numero 2)**, interviene sull'articolo 17, comma 4, includendo la figura aggiuntiva del Direttore per la politica di difesa (Cfr., *supra*, in occasione dell'illustrazione delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3);
 - **numero 3)**, chiarisce che la posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e del Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica è assegnata nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), del TUOM elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.
- **l'articolo 1, comma 1, lettera g)**, interviene sull'articolo 19, comma 3, al fine di includere fra i percettori dell'emolumento ivi previsto, anche la nuova figura del Direttore per la politica di difesa. Tale emolumento è pari a *“un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero ..”*. Si ribadisce che la previsione di cui trattasi in questa sede è priva di oneri, giacché l'incremento della figura del Direttore per la politica di difesa con il relativo trattamento economico, è già stato quantificato coperto e scontato nell'ambito del richiamato decreto-legge n. 44 del 2023. Al riguardo Cfr., in nota 2, l'articolo *7-ter* del decreto-legge n. 44 del 2023, con le relative quantificazioni, autorizzazioni di spesa e coperture;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera h)**, interviene sull'articolo 23, comma 2, lettera e), con una



modifica di mero adeguamento volta ad enucleare in modo autonomo il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, fra gli incarichi ricoperti che danno titolo all'iscrizione e titolo d'onore al Circolo Ufficiali delle Forze armate;

- **l'articolo 1, comma 1, lettera i)**, interviene sull'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 5, per adeguare le disposizioni regolamentari a quelle introdotte in via sperimentale nel 2016 con il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016, registro Ministeri istituzionali, fg. n. 2082, citato nel preambolo del provvedimento che qui s'illustra, con cui fu cambiata la dipendenza del Circolo Ufficiali delle Forze armate, passandola dal Segretario generale della Difesa al Capo di Stato maggiore della difesa;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere dalla l) alla r)** prevedono tutta una serie di modifiche di mero coordinamento delle disposizioni regolamentari (artt. 25, 26, 27, 28, 31, 33 e 37) che disciplinano il Circolo ufficiali delle Forze armate, consequenziali rispetto al citato passaggio della dipendenza del Circolo stesso dal Segretario generale della difesa al Capo distato maggiore della difesa;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera s): al numero 1)**, interviene con finalità di coordinamento, sull'articolo 84, comma 1 del TUOM, al fine di includere, nella composizione del Comitato consultivo sui progetti di contratto, anche il Vice Direttore nazionale degli armamenti quale rappresentante di adeguato livello della Direzione nazionale degli armamenti. In precedenza tale previsione non era necessaria poiché la presidenza del Comitato attestata sul Segretario generale difesa non creava difetti di rappresentatività giacché il Segretario generale della difesa era anche Direttore nazionale degli armamenti e, in quanto tale, titolare di tutti i compiti, funzioni e responsabilità connesse al *procurement* e alle altre molteplici attività in materia di innovazione, ricerca tecnologica, sperimentazione, sviluppo, produzione e approvvigionamenti nel settore degli armamenti; al **numero 2)**, viene riformulato il comma 3 dell'articolo 84, per escludere la necessità di individuazione del Vice segretario generale cui affidare la presidenza del comitato in caso di impedimento o vacanza della carica di Segretario generale, dal momento che l'articolo 4, comma 1, lettera e) del citato decreto-legge n. 75 del 2023, a differenza che in passato, quando erano due, ha previsto un solo Vice segretario generale della difesa;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera t)**, interviene sull'articolo 88-*bis* del TUOM in termini di coordinamento normativo, al fine di allineare la vetusta formulazione "attività di ricerca e sviluppo" con quella rinnovata con il nuovo articolo 43 del Codice di "attività di innovazione, ricerca tecnologica e sviluppo" ad opera del più volte citato articolo 4 del decreto-legge n. 75 del 2023;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera u)**, interviene sull'articolo 89, comma 1, lettere e), g), l), o) e t) con modifiche di mero adeguamento volte ad enucleare in modo autonomo il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti. Sostituisce la lettera bb) al fine di revisionare le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in materia di attività di pubblica informazione e comunicazione, in funzione delle rinnovate attività di coordinamento demandate all'Ufficio comunicazione Difesa, facente parte degli uffici di diretta collaborazione, destinando al Capo di Stato maggiore della difesa le attività di promozione del reclutamento nelle Forze armate;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera v)**, interviene sull'articolo 91 del TUOM, sostituendo la figura del Segretario generale con quella del Direttore nazionale degli armamenti su cui sono attestate le competenze in campo tecnico scientifico;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera z)**, interviene sull'articolo 92 del TUOM, per prevedere che il Sottocapo di stato maggiore della difesa possa essere scelto fra gli ufficiali di grado apicale appartenenti a qualsiasi Forza armata, al fine di risolvere la problematica delle tempistiche di avvicendamento tra Sottocapo di Stato maggiore della difesa (SMD) e Capo di Stato maggiore della difesa che spesso costringe ad avvicendare il Sottocapo di SMD, anche se nominato relativamente da poco tempo, nel caso di nomina di un Capo di SMD appartenente alla stessa Forza armata. Avviene frequentemente, infatti, che vi sia un disallineamento nella durata dei



rispettivi incarichi (Capo e Sottocapo di SMD) e che dunque si debba nominare un Sottocapo di SMD pur consapevoli che sarà per un breve periodo e che si potrà andare incontro a difficoltà, che incidono inevitabilmente sulla continuità dell'azione dell'area tecnico-operativa, nell'individuare, per quest'ultimo, un incarico altrettanto qualificato;

- **l'articolo 1, comma 1, lettera aa)**, interviene sull'articolo 95 del TUOM sia per l'adeguamento dei rinvii normativi ivi contenuti, sia per sostituire la figura del Segretario generale della difesa con quella del Direttore nazionale degli armamenti, giacché è da lui che dipendono le direzioni tecniche del *procurement*;

Dopo la **lettera aa) del comma 1**, appena più sopra illustrata, si iniziano ad apportare le necessarie modifiche attinenti al cuore del provvedimento in esame, e cioè alla separazione, anche nel livello normativo regolamentare, delle funzioni, dei compiti e delle connesse responsabilità fra Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti. Coerentemente e in linea con la sistematica delle norme già introdotte al riguardo a livello primario nel Codice dall'articolo 4 del decreto-legge n.75 del 2023, anche a livello regolamentare si è proceduto introducendo dapprima la disciplina connessa a compiti e funzioni del Direttore nazionale degli armamenti e all'organizzazione ordinativa della Direzione nazionale degli armamenti; e poi, quella dei compiti, funzioni e responsabilità del Segretario generale della difesa e dell'organizzazione ordinativa del Segretariato generale della difesa. Ciò premesso, in linea generale, il completamento della regolazione nelle modalità sistematiche appena sopra descritte, postula le modifiche e le integrazioni al tessuto regolamentare vigente apportate con **l'articolo 1, comma 1, lettere bb), cc) e dd)** del provvedimento che qui si illustra.

In particolare:

- **l'articolo 1, comma 1, lettera bb)**, al Libro Primo, Titolo II, Capo VI, sostituisce la Sezione I, attualmente dedicata alla disciplina di compiti, funzioni e connesse responsabilità del Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti (articoli 103, 104 e 105), con una Sezione I che, attraverso i medesimi articoli adeguatamente rimodulati, prevede invece i compiti, le funzioni e le responsabilità in campo nazionale, internazionale e tecnico scientifico del solo Direttore nazionale degli armamenti, quale figura autonoma rispetto al Segretario generale della difesa. Più in particolare, senza apportare innovazioni in termini di competenze e responsabilità, con gli articoli 103, 104 e 105 riformulati, sono state per così dire "ritagliate" dal tessuto normativo vigente le sole funzioni attinenti alla carica di Direttore nazionale degli armamenti, sinora recate da un'unica disciplina rivolta alla figura del Segretario generale in quanto titolare delle due funzioni (SGD e DNA). Al riguardo, tenuto presente che le funzioni in campo internazionale e in quello tecnico scientifico di cui agli articoli 104 e 105 sono pressoché esclusivamente proprie del Direttore nazionale degli armamenti, l'operazione più importante di definizione delle competenze del Direttore nazionale degli armamenti è avvenuta con la rimodulazione dell'articolo 103 della Sezione I sostituita, concernente le funzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti. In tale ottica il Direttore nazionale degli armamenti, tra quelle maggiormente significative, è competente a svolgere le funzioni attinenti:
 - all'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi riguardanti le aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa, per la parte di propria competenza, volti a conseguire gli obiettivi di efficienza dello strumento militare;
 - all'attuazione delle direttive tecnico-operative (del Capo di stato maggiore della difesa) sulle attività di studio, sperimentazione e approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
 - alla formulazione, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa (ai sensi dell'articolo 41 del Codice), delle proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa nonché alle attività di studio e sperimentazione;
 - alla direzione, controllo e coordinamento delle direzioni del *procurement* (TERRARM, NAVARM, ARMAEREO E TELEDIFE) e degli organismi di livello dirigenziale generale dipendenti;



- all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza, al funzionamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa, per la parte di sua competenza, alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di *memorandum*;
 - all'individuazione in campo nazionale e internazionale (sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa) dei progetti di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento.
- **l'articolo 1, comma 1, lettera cc)** introduce le Sezioni I-*bis* e I-*ter*, volte a disciplinare rispettivamente:
- l'organizzazione ordinativa della Direzione nazionale degli armamenti, nel pieno rispetto dei vincoli recati a livello normativo primario in materia di necessario e scrupoloso rispetto della clausola di invarianza finanziaria recati dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legge n. 75 del 2023⁸. Ovviamente il rispetto dei medesimi vincoli riguarda anche la struttura ordinativa del Segretariato generale della difesa, così come rimodulata con il sostituito articolo 106, ad opera del comma 1, lettera *dd*) del presente provvedimento;
 - compiti, funzioni e responsabilità del Segretario generale della Difesa.

Al riguardo (e a fattor comune), le organizzazioni ordinarie della Direzione nazionale degli armamenti e del Segretariato generale della difesa, previste nel presente provvedimento rispettivamente agli articoli 105-*bis* (di nuova introduzione) e 106 (adeguatamente rimodulato e sostituito all'interno della esistente Sezione II del Capo VI, del Titolo II, del Libro Primo), rispecchiano esattamente i modelli ordinativi visuo-grafici già rappresentati a livello primario nell'ambito della Tabelle A e B della Relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riferita all'articolo 4 del più volte richiamato decreto-legge n. 75 del 2023.

A riprova della coerenza delle strutture disegnate dal presente provvedimento con i rimodulati articoli 105-*bis* e 106 (Cfr., articolo 1, comma 1, lettere *cc*) e *dd*), rispettivamente recanti l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti e quella del Segretariato generale della difesa) con quelle definite a livello primario nel pieno rispetto della clausola di invarianza finanziaria, vi è la esatta ripartizione delle **dieci** strutture di livello dirigenziale generale prima tutte appartenenti al Segretariato generale in **sette** nell'organizzazione della Direzione nazionale degli armamenti e **tre** nell'ambito del Segretariato generale privato delle funzioni proprie della Direzione nazionale degli armamenti (esattamente nei termini rappresentati nella Tabella B del citato stralcio della RT al decreto-legge n. 75 del 2023). Con riferimento agli incarichi di direzione del I e del II Reparto della Direzione nazionale è stata prevista la possibile alternatività nell'incarico tra dirigente civile e militare nel rispetto delle relative dotazioni organiche. Nei medesimi termini dimostrativi del rispetto della clausola di invarianza della spesa anche con esplicito riferimento alle strutture dirigenziali di livello non generale, si richiamano il comma 5, rispettivamente dell'articolo 105-*bis* per la struttura ordinativa della Direzione generale degli armamenti e il comma 4 dell'articolo 106 per quella del Segretariato Generale della Difesa, laddove si prevede espressamente per entrambe le strutture che *“Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti (e al Segretariato generale della difesa nell'art. 106) sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.”*, con ciò assicurandosi l'impossibilità di alcun incremento.

- **l'articolo 1, comma 1, lettera dd)** sostituisce all'interno della Sezione II del Libro Primo, Titolo

⁸ Art. 4. Co. 3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente



II, Capo VI, l'articolo 106 che ridefinisce la struttura ordinativa del Segretariato generale della Difesa. Con riferimento agli incarichi di direzione del I e del II Reparto del Segretariato generale è stata prevista la possibile alternatività nell'incarico tra dirigente civile e militare nel rispetto delle relative dotazioni organiche. All'interno del Segretariato generale della difesa, in ragione e nel rispetto delle finalità già definite a livello normativo primario dal comma 2 dell'articolo 44-bis del Codice, così come introdotto dall' art. 4, comma 1, lett. e), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75⁹, vi sono articolazioni di livello dirigenziale generale dedicate al coordinamento amministrativo (serventi anche all'azione amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti);

- **l'articolo 1, comma 1, lettera ee)** abroga, tenendo conto del mutato scenario contabile determinato dalla sopravvenuta normativa che ha previsto il transito dalla contabilità speciale a quella ordinaria, l'articolo 107 che definiva le competenze del Reparto per il coordinamento amministrativo (ora II Reparto del Segretariato generale della difesa) completamente definite all'articolo 106, comma 1, lettera b) così come rimodulato dal presente provvedimento;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera ff)** riformula, aggiornandolo e adeguandolo alla nuova struttura, l'articolo 108 che nell'opera di codificazione del 2010 riassetta l'articolo 9 della legge 20 febbraio 1981, n. 30 ed era ormai obsoleto;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera gg)**, modifica l'articolo 109 per adeguare la dipendenza del Raggruppamento autonomo della difesa a quella introdotta in via sperimentale nel 2016 con il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016, registro Ministeri istituzionali, fg. n. 2082, citato nel preambolo del provvedimento, con cui fu cambiata la dipendenza anche del Circolo Ufficiali delle Forze armate (vedi *supra*), passandola dal Segretario generale della Difesa al Capo di Stato maggiore della difesa;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera hh)** reca una modifica di mero adeguamento dell'articolo 110, comma 1, (*Uffici centrali del Dicastero*) all'istituzione della figura del Direttore nazionale degli armamenti;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera ii)** interviene sull'articolo 111 (*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*) aggiornandone le attività attraverso l'inserimento del monitoraggio dell'andamento della spesa e l'analisi e la valutazione della stessa;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr), ss), tt), uu), vv), zz), aaa), bbb) e ccc)**, recano meri adeguamenti degli articoli 113, 123, 127, 134, 144, 246, 251, 252, 253, 257, 258, 261, 262 e 263, rispetto alla separazione delle cariche e delle rispettive funzioni e responsabilità fra Segretario generale e di Direttore nazionale degli armamenti;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere ddd), ggg), hhh), iii) e mmm)** reca alcuni adeguamenti degli articoli 312, 360, 403, 404, 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12 e 431 rispetto alla separazione delle cariche e delle rispettive funzioni e responsabilità fra Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti nonché alla contestuale costituzione dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio della Direzione generale dei lavori all'esterno del Segretariato generale della difesa già avvenute con l'articolo 7 del decreto legge n. 44 del 2023 richiamato nella premessa del provvedimento;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere eee), fff), ll), da nnn) a llll)** recano meri adeguamenti degli articoli 323, 343, 405, comma 2, 448, 463, 465, 538, 540, 543, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 564, 573, 617, 699, 1024, 1038, 1044 e 1051 rispetto alla separazione delle cariche e delle rispettive funzioni

⁹ Art. 44-bis *Configurazione della carica di Segretario generale della difesa* -1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. E' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 2. **Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.** In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento



- e responsabilità fra Segretario generale e di Direttore nazionale degli armamenti;
- **l'articolo 2**, rubricato *Disposizioni transitorie e finali*, **al comma 1** tenuto conto che il funzionamento del nuovo Centro di responsabilità amministrativa (CRA) della Direzione nazionale degli armamenti decorrerà a partire dal nuovo esercizio finanziario, stabilisce, che la Direzione nazionale si avvalga, fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025, del CRA del Segretariato generale della difesa.
- Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa prevede che:
- **al comma 2**, i preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale, esercitino le proprie competenze fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90;
 - **al comma 3**, gli incarichi dirigenziali già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto vengano mantenuti fino alla naturale scadenza ovvero, per i dirigenti di livello generale e non generale, civili e militari, le cui strutture sono state modificate dalla riorganizzazione di cui al presente decreto, fino al completamento delle procedure di interpello o di nomina, se tale completamento avviene anteriormente alla naturale scadenza degli incarichi;
- **l'articolo 3** rubricato *Divieto di nuovi o maggiori oneri*, stabilisce espressamente che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

